

La donna nell'islam. Riflessioni sulla posizione della donna nella religione e nella società moderna

Elke Freitag

Facoltà di Teologia (Lugano)

Nel corso degli ultimi due secoli (dalla fine del Settecento all'inizio dell'Ottocento) l'immagine della donna nella società occidentale-europea ha subito notevoli cambiamenti. Durante questo periodo plasmato soprattutto dalle idee della Rivoluzione francese (libertà, uguaglianza, fraternità) e dalla industrializzazione, donne provenienti da diversi ceti e con diverse esperienze personali difendevano e difendono ancora oggi in vari gruppi e movimenti il loro diritto di partecipare sempre di più alla vita pubblica, richiedendo la parità dei sessi e l'emancipazione¹.

Così esse dimostrano oggi non solo nell'ambito della casa, ma anche nel campo lavorativo, sociale, politico e culturale, di "sapere il fatto proprio", e combattono ogni forma di discriminazione nei propri confronti, intesa come «distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà in campo politico, economico, sociale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l'uomo e la donna»².

Come si presenta ora la posizione della donna nell'islam rispetto a quella della donna nella società occidentale-europea?

È una domanda che si pone specialmente ai nostri giorni di fronte alla presenza musulmana ormai molto sensibile nei paesi europei. Ma questa domanda è stata posta fin dall'inizio del movimento delle donne. Solo la vasta letteratura in merito (sia

¹ Cfr. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, *Zu Fragen der Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft*, Bonn 1981, 5-7; cfr. M. HAUKE, *Die Problematik um das Frauenpriestertum vor dem Hintergrund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung*, Paderborn 1995⁴, 31.

² Art. 1 della "Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna" dell'ONU del 1979. Il testo italiano si trova in: *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1985, n. 89, Suppl. ord.

letteratura popolare e biografica, sia letteratura specializzata) dimostra chiaramente che permane un'esigenza di chiarezza e di informazione per quanto riguarda la posizione della donna musulmana.

Nel XX secolo, all'interno della discussione sull'argomento, l'obbligo per la donna musulmana di portare al di fuori della casa un velo ha assunto un'importanza tanto grande che tutta la discussione spesso si è limitata a questo aspetto. In questo contributo si tratterà anche di questo problema³.

Ma il velo certamente non è l'unico punto – anche se è forse il più evidente – che distingue la concezione della donna islamica da quella della donna occidentale.

Tramite i mass media si sente parlare quasi quotidianamente di casi in cui donne vengono giustiziate a causa di un bambino nato da un rapporto extraconiugale, di mutilazioni genitali a giovane ragazze che hanno raggiunto l'età della pubertà e di altre forme di discriminazione molto sottili ancora molto diffuse. Perciò la questione della posizione della donna è collegata strettamente con la questione dei diritti dell'uomo nell'islam. Dall'inizio del movimento delle donne fino ad oggi sono stati elaborati vari documenti a livello internazionale, che sono riconosciuti da quasi tutti i paesi del mondo e che stabiliscono in linea di principio l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, il che contrasta con le pratiche ancora oggi presenti in diversi paesi islamici.

Visto che la posizione della donna nell'islam presenta ancora diversi aspetti che esigono un'ulteriore chiarificazione, vorremmo qui dare un piccolo contributo a questa discussione.

1. La posizione religiosa, giuridica e sociale della donna nell'islam

Manuela Giolfo, nel suo libro *Attraverso il velo. La donna nel Corano e nella società islamica*, sostiene spesso questa tesi: l'islam in generale è caratterizzato dall'uguaglianza tra l'uomo e la donna. La religione islamica avrebbe portato – così dice l'autrice – persino a un miglioramento della posizione della donna rispetto al periodo preislamico. La disuguaglianza fra l'uomo e la donna esistente in alcuni paesi islamici sarebbe derivata solo da un'errata interpretazione del Corano e della *sharī'a*, del diritto islamico, che però non avrebbe niente a che fare con la vera reli-

³ Cfr. LEILA AHMED, *Oltre il velo. La donna nell'islam da Maometto agli ayatollah*, Milano-Firenze 2001, 271, 281 e 283. Vengono ancora pubblicate diverse opere nelle quali il grado di emancipazione delle donne è indicato dall'uso o meno del velo.

gione islamica. A poco a poco questi paesi avrebbero cambiato la concezione della donna nella religione islamica secondo le loro tradizioni, a sfavore della donna⁴. Il fatto che la forma esterna in cui si manifesta la religione col tempo subisce un certo cambiamento, si trasforma e si allontana eventualmente dal “nucleo di verità” inerente ad essa, non è sorprendente. Che poi ci siano delle correnti che hanno come scopo quello di ricondurre la religione alle sue “radici”, non è un fenomeno che si trova solo nell’islam. Anche nel cristianesimo sono apparse frequentemente correnti di questo genere. Ma per quanto riguarda l’islam la differenziazione tra la religione e la forma in cui essa si manifesta si rende più difficile.

Per chi affronta il tema della donna nell’islam a questo punto si pone immediatamente un problema di fondo: quello dello stretto legame fra elementi religiosi, sociali (o politici) e giuridici nell’islam. «L’islam si presenta non soltanto come una religione in senso stretto, ma come un insieme culturale più complesso in cui dimensione religiosa, dimensione politica e dimensione giuridica sono strettamente connesse tra loro. La dimensione religiosa è la base che legittima le altre due dimensioni, quella politica e quella giuridica»⁵. Queste dimensioni quindi non possono essere considerate separatamente l’una dall’altra. In questa sede ci interesseremo maggiormente della posizione giuridica della donna, cioè come essa venga regolata dalla *shari’ā*. Perciò la riflessione deve necessariamente partire dai quattro fondamenti della *shari’ā*, cioè il *Corano* (raccolta delle rivelazioni che Maometto credette di aver ricevuto testualmente da Dio, quindi parola divina nel senso stretto e preciso della parola), la *Sunnah* (la “consuetudine” di Maometto, che si desume dagli *hadith*, ossia tradizioni canoniche relative a singoli detti e fatti od anche silenzi di Maometto riguardo a eventi svoltisi in sua presenza), l’*īgma’ al-ummah* (l’accordo della collettività musulmana) e il *qiyās* (deduzione per analogia con una delle norme risultanti da una delle tre fonti predette)⁶.

1.1. L’uguaglianza tra l’uomo e la donna

Tuttavia anche per quanto riguarda le affermazioni del Corano si pongono non pochi problemi: esse infatti non danno subito una visione unitaria della donna. Così nel

⁴ Cfr. ad esempio MANUELA GIOLO, *Attraverso il velo. La donna nel Corano e nella società islamica*, Torino 1999, 88.

⁵ ANDREA PACINI, *L’islam e i diritti: una realtà da conoscere* (Centro di Studi sull’Ecumenismo), a cura di ELISA BUZZI, Genova 2001, 79-95, qui 78.

⁶ Cfr. *Raccolta di scritti editi e inediti*, vol. IV, *Diritto musulmano. Diritti orientali cristiani*, a cura di MARIA NALLINO (Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente), Roma 1942, 1-60, qui 15.

Corano si trovano sia affermazioni che sembrano sostenere l'uguaglianza dell'uomo e della donna, sia passi che parlano addirittura del fatto che l'uomo sta un gradino più in alto rispetto alla donna. È quindi opportuno cominciare con le affermazioni che parlano dell'uguaglianza, prima di trattare la disparità tra l'uomo e la donna.

Sebbene gran parte dei paesi musulmani, facendo riferimento al Corano, non riconoscano la parità tra l'uomo e la donna e si possa facilmente arrivare alla conclusione che la discriminazione delle donne è una caratteristica dell'islam, che lo distingue essenzialmente da altre religioni, si trovano anche brani nel Corano nei quali si parla dell'uguaglianza fondamentale dell'uomo e della donna⁷. Si possono prendere come esempi i due brani seguenti:

«Ma i credenti e le credenti sono amici gli uni degli altri, comandano ciò che è lo-devole e proibiscono ciò che è riprovevole, fanno la preghiera, pagano la decima e obbediscono a Dio e al suo Messaggero. Dio avrà misericordia di loro, perché Dio è potente e sapiente. Ai credenti e alle credenti Dio ha promesso giardini sotto i cui alberi scorrono i fiumi, dove rimarranno per sempre, e belle abitazioni nei giardini dell'Eden. Ma il dono più grande sarà il compiacimento di Dio: sarà quello il supremo trionfo!» (Sura 9,71-72)

«Chi fa il bene, sia egli maschio o femmina purché credente, lo faremo vivere di una vita felice e gli daremo la sua ricompensa, proporzionata alle opere migliori che avrà compiuto» (Sura 16,97)⁸.

Altre affermazioni simili si trovano anche nelle Sure 16,58 e 33,35.

A un primo sguardo questi due brani presentati dimostrano che la parità dei sessi concerne innanzitutto il campo religioso, cioè i compiti e gli obblighi del fedele davanti a Dio, che sono uguali per entrambi i sessi. «L'obbligo di credere e di fare il bene concerne *tutti i musulmani* e la ricompensa per la fedeltà o la punizione per la disubbidienza a Dio è prevista sia per le donne che per gli uomini»⁹. Questa uguaglianza fondamentale di tutti i musulmani trova la sua piena espressione nel concetto dell'*ummah*, cioè la comunità islamica. *L'ummah* è vista dall'islam come la "migliore comunità" nel mondo, perché i fedeli raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole, credono in Allah e obbediscono ai suoi precetti (cfr. Sura 3,110). Elementi costitutivi dell'*ummah* sono quindi la fede e l'obbedienza di

⁷ Cfr. M. GIOLO, *Attraverso il velo*, 43 s.

⁸ *Il Corano*, Introduzione, traduzione e commento di C. M. GUZZETTI, Leumann 1989.

⁹ ADEL THEODOR KHOURY, art. *Frau*, in *Islam-Lexikon. Geschichte, Ideen, Gestalten*, hrsg. von A. Th. KHOURY, L. HEINEMANN, P. HEINE, Freiburg-Basel-Wien 1991, 250. Vedi anche Sura 40,40.

fronte alla volontà di Dio che la distinguono dalle altre religioni. Questa comunità – oltre ad essere basata sull'uguaglianza e sulla giustizia – è caratterizzata da una forte coscienza di *solidarietà* tra tutti i fedeli, che è universale e va oltre ai confini dei singoli stati¹⁰. Riassumendo, si può quindi dire che *nell'islam esiste una uguaglianza fondamentale fra i sessi, in quanto tutti i musulmani come credenti appartengono all'ummah*.

Secondo la scuola hanafita, una delle quattro scuole giuridiche dell'islam, la donna musulmana in linea di principio è uguale all'uomo, sia riguardo alla capacità di disporre della propria persona, sia dal punto di vista dell'amministrazione dei propri beni¹¹.

Questa parità fondamentale non esclude però altre differenze tra i sessi. Così la parità nel campo religioso non significa che la donna nell'islam abbia le stesse funzioni o gli stessi compiti dell'uomo e tanto meno che la donna possieda gli stessi diritti dell'uomo¹².

1.2. La disuguaglianza tra l'uomo e la donna

Il campo in cui la disuguaglianza tra l'uomo e la donna si manifesta in modo più evidente è il diritto matrimoniale e familiare islamico tradizionale. In forma molto generale si potrebbe delineare la posizione giuridica della donna nella famiglia islamica in questo modo: nella famiglia islamica l'uomo, secondo il Corano, sta un gradino più in su rispetto alla donna, a causa di una onorificenza naturale da parte di Dio e a causa dei compiti che deve assumere e adempire nei confronti della donna e dei figli¹³. Secondo la tradizione islamica gli uomini e le donne hanno diversi ruoli e funzioni: mentre il campo d'attività delle donne secondo l'islam è la casa, la cura della vita familiare e dei figli, l'uomo ha il compito di mantenere la famiglia, il che significa lavorare¹⁴. Dice la Sura 4,34:

«Gli uomini hanno autorità sulle donne, perché Dio ha preferito alcune creature ad altre e perché gli uomini spendono i propri beni per mantenere le donne. Perciò

¹⁰ Cfr. A. TH. KHOURY, *Der Islam. Sein Glaube, seine Lebensordnung, sein Anspruch*, Freiburg-Basel-Wien 1988, 167 e 170.

¹¹ Cfr. ABD EL-FATTAH EL-SAYED BEY, *De l'étendue des droits de la femme dans le mariage musulmane et particulièrement en Égypte*, Paris 1922, 21.

¹² Cfr. M. GIOLO, *Attraverso il velo*, 45. Vedi anche Sura 92,3-4.

¹³ Cfr. A. TH. KHOURY, *Der Islam*, 165.

¹⁴ Cfr. SILVIO FERRARI, *L'islam e il diritto di famiglia*, in *Islam: una realtà da conoscere*, a cura di ELISA BUZZI (Centro di Studi sull'Ecumenismo), Genova 2001, 97-107, qui 99.

le donne buone sono obbedienti e hanno cura della propria castità così come Dio ha avuto cura di loro».

Un secondo brano importante del Corano dice addirittura che l'uomo sta un gradino più in alto rispetto alla donna:

«Esse poi si comportino con i mariti come i mariti si comportano con loro, con gentilezza; tuttavia gli uomini sono un gradino più in alto: Dio è potente e saggio» (Sura 2,228).

Da questa disparità principale deriva una disparità dei diritti tra l'uomo e la donna. Un campo in cui la disparità dei diritti si riflette in modo molto evidente è *l'educazione dei figli*: secondo il diritto islamico è compito del padre mantenere ed educare i figli. Egli amministra anche i beni dei figli finché sono minori e li rappresenta davanti alla legge. Il padre decide normalmente sulle cose importanti come la formazione (soprattutto quella religiosa), sul lavoro e sul matrimonio. Alla madre spetta invece solo la custodia dei figli¹⁵.

Un secondo campo in cui la donna non ha gli stessi diritti dell'uomo concerne la *fine del matrimonio*. Secondo il diritto islamico il matrimonio può essere sciolto: a) per la morte di uno dei due partner, b) se uno dei due diventa pagano oppure se l'uomo si converte all'ebraismo o al cristianesimo, c) tramite il ripudio o d) il divorzio. Inoltre solo l'uomo ha il diritto di ripudiare la donna, anche se esiste il caso in cui entrambe le parti sono d'accordo sulla separazione o in cui addirittura la donna chiede al marito di ripudiarla. Giuridicamente però solo all'uomo è concesso il diritto di ripudiare. La donna, per sciogliere il vincolo matrimoniale, deve sempre ricorrere al tribunale per chiedere il divorzio¹⁶.

Il terzo punto che normalmente viene messo in rilievo quando si parla della disparità dei diritti tra l'uomo e la donna è la *poligamia*¹⁷. Il diritto islamico concede all'uomo di avere al massimo quattro mogli. La poligamia oggi in molti paesi islamici è respinta o addirittura abolita, perché il Corano obbliga l'uomo musulmano a trattare tutte le sue mogli in modo uguale (non solo economicamente, ma anche a livello di affetto), un obbligo che in pratica è difficilmente assolvibile. In alcuni paesi la prima moglie può obbligare il marito al matrimonio monogamo attraverso una clau-

¹⁵ Cfr. *ibid.*, 97-107, 100 s.

¹⁶ Cfr. *ibid.*, qui 101 s.; cfr. A. Th. KHOURY, *Der Islam*, 164 s.

¹⁷ «La poliandrie n'étant pas admise en droit musulman (elle est même contraire à l'esprit de cette législation), une femme mariée ne peut être demandée en mariage», ABD EL-FATTAH EL-SAYED BEY, *De l'étendue des droits de la femme*, 25 s.

sola inserita nel contratto matrimoniale. Nel caso di trasgressione del divieto di sposare un'altra donna, la prima moglie ha il diritto di ottenere il divorzio¹⁸.

Questi tre punti dimostrano che la donna non ha pari diritti rispetto all'uomo. Ciò non significa però che essa non abbia nessun diritto. La donna musulmana sposata per esempio ha il diritto di poter amministrare liberamente i suoi beni e di disporne senza restrizione¹⁹.

1.3. Il velo

Ancora oggi la disposizione più discussa del Corano riguardo alla donna è quella di portare un velo al di fuori della casa²⁰. Il Corano dice:

«E di' alle credenti di abbassare lo sguardo, di essere costumate e di non mostrare i loro ornamenti, eccetto quelli esterni, di stendere il velo del capo sui seni e di non mostrare i loro ornamenti se non al marito o al padre o al padre del marito, o ai loro figli o ai figli dal marito, o ai loro fratelli o ai figli dei fratelli o ai figli delle sorelle, o alle loro donne, o alle loro schiave, o ai loro servi maschi che non han bisogno di donne, o ai bambini che non notano la nudità delle donne».

«O Profeta! Di' alle tue mogli, alle tue figlie e alle donne dei credenti di ricoprirsi dei loro mantelli».

Questa disposizione appena citata non ha però solo suscitato una discussione all'interno della cultura occidentale-europea, come si potrebbe pensare. La questione del velo per la donna musulmana, infatti, in tutto il mondo ha raggiunto un valore quasi simbolico per il movimento delle donne. Così già nel 1899 il libro di Passim Amin, *Tahrir aal-mar'a* ("La liberazione della donna"), ha dato inizio a una grande discussione e viene considerato dalla Ahmed addirittura come il «punto di partenza del femminismo nella cultura araba»²¹.

Nel suo libro Amin richiedeva allora un cambiamento generale delle condizioni sociali in Egitto e negli altri stati islamici. Come simbolo di questo cambiamento generale sosteneva tra l'altro l'abolizione del velo. Perché «a suo giudizio, l'abolizione del velo e l'emancipazione femminile erano la chiave per realizzare questo processo

¹⁸ S. FERRARI, *L'islam e il diritto di famiglia*, 97-107, 102 s.; cfr. A. Th. KHOURY, *Der Islam*, 163.

¹⁹ ABD EL-FATTAH EL-SAYED BEY, *De l'étendue des droits de la femme*, 115; cfr. S. FERRARI, *L'islam e il diritto di famiglia*, 97-107, 100.

²⁰ Cfr. P. HEINE, art. *Schleier*, in *Islam-Lexikon*, 667.

²¹ L. AHMED, *Oltre il velo*, 168.

complessivo di trasformazione sociale»²². Il velo è l'elemento centrale intorno al quale ruota tutta la discussione sulla donna.

Un aspetto importante che si deve certamente prendere in considerazione nella discussione sul velo è il fatto che ad avere un ruolo decisivo nella formazione delle condizioni sociali in Egitto – come anche in altri paesi islamici – furono anche gli influssi del potere colonialistico, tanto che spesso questioni di tipo culturale si confondono con quelle sociali e con i conflitti tra le diverse classi²³. Le ragioni che hanno fatto diventare così centrale la discussione sul velo, si possono comprendere alla fine solo alla luce delle idee degli stati occidentali²⁴. La visione evoluzionista dei paesi europei, secondo la quale questi ultimi avevano una cultura più sviluppata rispetto ai paesi islamici (e da cui deducevano anche il diritto di colonizzazione e di dominio su di essi), insieme con le narrazioni sulle condizioni sociali in questi paesi da parte di viaggiatori e missionari, nell'Ottocento favorivano un'immagine assai negativa dell'islam. Nel contempo, in senso opposto, si presentavano anzitutto le idee occidentali, per mostrare quanto quelle della religione musulmana fossero bisognose di sviluppi e riforme. Alla fine il velo e l'emancipazione della donna servivano dunque come simbolo della superiorità degli stati occidentali rispetto a quelli musulmani²⁵. Il libro di Amin può essere inserito in questo contesto di idee colonialistiche.

A prescindere da un erroneo simbolismo del velo come segno per eccellenza dell'oppressione della donna, come si può intendere nell'islam l'obbligo per la donna di portare il velo?

Uno sguardo sulla storia dell'islam e delle società islamiche mostra direttamente un primo motivo per la prescrizione del velo: l'indicazione della posizione sociale della donna.

Esistono ad esempio in Persia delle prescrizioni precise su quale donna può portare un velo e quale non lo può portare. Donne di una posizione sociale più alta, cioè donne e figlie dei "signori", o le concubine che accompagnavano il loro signore, oppure anche le prostitute sacre dovevano velarsi.

²² *Ibid.*, 167 s.

²³ Cfr. *ibid.*, 170.

²⁴ Cfr. *ibid.*, 172.

²⁵ A questo proposito è interessante anche il fatto che alcuni uomini molto influenti – come ad esempio Lord Gomer, console generale al Cairo dal 1872 al 1907 – nella loro patria occidentale erano i più convinti avversari del femminismo, mentre nei paesi islamici da loro colonizzati difendevano i diritti della donna, per mostrare la superiorità delle idee occidentali rispetto a quelle della religione islamica. Cfr. *ibid.*, 174 e 280.

Prostitute normali e schiave non dovevano portare il velo e venivano punite se lo portavano ed erano colte in flagrante²⁶.

Il velo non serviva allora solo per identificare le donne di posizioni sociali più alte, ma anche per distinguere le donne “rispettabili” da quelle che erano alla mercé degli uomini, e le donne che erano sotto la tutela di un uomo da quelle che erano «libero terreno di caccia»²⁷. Una differenza esiste anche tra le donne della campagna, le quali solitamente non portano il velo, che disturberebbe i lavori nei campi, e le donne delle città, il cui lavoro si limita normalmente alla casa e che perciò sono di solito velate²⁸.

Si può riassumere quindi che le donne nell’islam dopo la pubertà portano il velo più per motivi pratici e sociali che religiosi²⁹.

Infine bisogna tener sempre presente il fatto che il velo significa anche in un certo senso tutela per la donna³⁰. Certo è però che al velo non si può attribuire il significato sopra indicato come indizio di una donna meno emancipata. Al contrario: in Europa una donna che porta il velo, dimostra almeno in un certo senso autocoscienza, distinguendosi evidentemente dal suo ambiente.

1.4. Le differenze culturali

Oltre alle differenze generali che esistono tra i diritti della donna e dell’uomo nel diritto islamico, cioè nella *shari’ā*, si deve considerare anche il fatto che a livello culturale si trova una grande varietà di modi in cui si realizza una società islamica. Ciò significa che l’immagine di una donna in Germania o in Svizzera probabilmente si distingue in maniera notevole da quella di una donna in Iraq o in Turchia. L’aspetto tradizionale sottolinea la disuguaglianza tra l’uomo e la donna³¹.

Concludendo si può così riassumere questo rapidissimo sguardo sulla posizione della donna musulmana:

1) Esiste una certa uguaglianza tra l’uomo e la donna nell’islam, in quanto tutti i musulmani come credenti sono sottoposti alla volontà di Dio. Come credenti davanti a Dio l’uomo e la donna sono uguali, hanno gli stessi diritti e doveri.

²⁶ Cfr. L. AHMED, *Oltre il velo*, 17.

²⁷ Cfr. *ibid.*

²⁸ Cfr. P. HEINE, art. *Schleier*, in *Islam-Lexikon*, 667.

²⁹ Cfr. *ibid.*, 666.

³⁰ Cfr. *ibid.*, 668.

³¹ Cfr. A. Th. KHOURY, art. *Frau*, in *Islam-Lexikon*, 252.

2) Questo però non esclude che vi sia in altri campi una disparità giuridica tra l'uomo e la donna. Entrambi hanno diritti e anche la donna non è priva di diritti, però non si può dire che hanno pari diritti. È un punto che differenzia il diritto musulmano dagli *odierni* diritti civili occidentali³².

2. Il ruolo dei diritti dell'uomo nell'islam

Il ruolo della donna nell'islam poc' anzi esposto nei suoi punti centrali indica indirettamente un'altra problematica più profonda, che nel dialogo dell'islam con la società moderna gioca oggi un ruolo importantissimo: è quella dei diritti dell'uomo.

A livello internazionale fin dalla nascita dell'ONU sono stati elaborati numerosi documenti – soprattutto all'inizio del lavoro dell'ONU la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 – che trattano la questione dei diritti dell'uomo anche sotto l'aspetto dei diritti della donna, cioè che stabiliscono l'uguaglianza tra l'uomo e la donna e combattono ogni forma di discriminazione³³. Purtroppo si deve subito aggiungere che una cosa è parlare dei diritti umani, spiegarli e giustificarli con argomenti validi, un'altra invece assicurarne la tutela³⁴. Si può quindi constatare che il movimento delle donne fino ad ora ha avuto molti successi, ma molte cose rimangono ancora da fare. Non esiste ancora nessun paese al mondo in cui le donne hanno ottenuto la piena uguaglianza. Addirittura nei paesi occidentali-europei si trovano an-

³² Per cautela si deve aggiungere che anche nel mondo occidentale la disparità tra l'uomo e donna non era sconosciuta fino a non molto tempo fa.

³³ Oltre alla Dichiarazione universale dei diritti umani, i principali strumenti delle Nazioni Unite per i diritti umani sono: la Convenzione sulla soppressione del traffico illegale delle persone e dello sfruttamento della prostituzione (1949), la Convenzione sull'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di uguale valore (1951), la Convenzione sui diritti politici delle donne (1952), la Convenzione sulla protezione della maternità (1952), la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate (1957), la Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima al matrimonio e la registrazione dei matrimoni (1962), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965), la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966), la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1967), la Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini in caso d'emergenza e di conflitto armato (1974), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti (1984), la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), il protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1999).

³⁴ Cfr. STEFANIA BARTOLONI, *Introduzione. Politiche e genere nelle nazioni unite*, in SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE, *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, a cura di S. Bartoloni, Roma 2002, 19.

cora differenze nel trattamento dei sessi, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alle cariche politiche³⁵.

Oltre a ciò si può constatare che i provvedimenti dell'ONU per stabilire l'uguaglianza tra i sessi hanno incontrato diverse resistenze. Toccando normalmente aspetti che riguardano la sfera privata, il matrimonio e la famiglia, disturbano spesso la suscettibilità degli ambiti più tradizionali delle culture, specialmente di quelle islamiche. La tradizione islamica e la *sharī'a* su tanti aspetti non corrispondono ai documenti internazionali dell'ONU. La disparità tra l'uomo e donna si manifesta – come si è visto prima – innanzitutto nel diritto matrimoniale e familiare islamico. Però anche nell'ambito lavorativo o educativo le prescrizioni della *sharī'a* sono ancora oggi contrarie agli accordi sui diritti umani³⁶.

La *sharī'a* conosce oltre alla disparità fra l'uomo e la donna almeno due altri casi di disparità: quella tra il musulmano e il non musulmano e quella tra il libero e lo schiavo³⁷. *Soggetto giuridico pieno è solo il musulmano maschio.*

È chiaro che da queste disuguaglianze presenti nella legge islamica tradizionale derivano problemi con i diritti umani che si basano sull'uguaglianza, in cui si sottolinea che tutti gli uomini sono uguali.

Ciò significa che la legge islamica di per sé non è conciliabile con i diritti umani? Qui si dovrebbe rispondere con un "no" e un "sì". Non si può dire che l'islam non abbia mai affrontato la questione dei diritti dell'uomo, come dimostra chiaramente la *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nell'islam*, proclamata dal Consiglio islamico per l'Europa il 19 settembre 1981³⁸. Anche se questa dichiarazione è stata firmata solo da pochi stati islamici, essa ha avuto un influsso sulla società islamica in quanto tale. Ma qui ci si deve chiedere se l'islam, quando parla dei diritti dell'uomo, intende la stessa cosa che intende il mondo occidentale.

³⁵ Cfr. *ibid.*, 27.

³⁶ Cfr. SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLEH, *Les musulmans face aux droits de l'homme. Religion & droit & politique. Études et documents*, Bochum 1994, 186 s. e 209. A questo proposito è interessante notare che il numero delle donne che lavorano è il più basso negli Emirati Arabi Uniti, ma il numero delle donne che frequentano l'università è più alto di quello degli uomini; cfr. art. *Frau*, in *Islam-Lexikon*, 251.

³⁷ Basti pensare solo al fatto che un musulmano può sposare una cristiana, però una musulmana non ha il diritto di sposare un cristiano, se non si converte prima all'islam: cfr. SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLEH, *Les musulmans face aux droits de l'homme*, 128-130; inoltre i non musulmani negli stati islamici stanno ancora sotto una forte pressione. Helmut WIESMANN (della Chiesa Centrale universale della Conferenza Episcopale Tedesca), in un suo articolo sulla situazione dei cristiani nella Turchia, afferma che essi hanno formalmente gli stessi diritti individuali come i musulmani, però sono di fatto fortemente limitati nell'esercizio di questi diritti, soprattutto riguardo alla libertà religiosa. Cfr. Herder Korrespondenz 55 (2001) 255.

³⁸ Una traduzione italiana del testo si trova in *Concilium. Rivista internazionale di teologia* 3 (1994) 106-117.

Tutti i testi elaborati dai musulmani sui diritti dell'uomo hanno in comune il fatto di mettere in rilievo la sovranità di Dio e la grandezza dell'uomo come creatura privilegiata da Dio. Il punto di partenza, infatti, nell'analisi dei diritti dell'uomo è diverso nell'islam rispetto al pensiero occidentale-europeo. Questo punto di partenza non è l'uomo. Di per sé non spetta a lui avere alcuni diritti e obblighi. È Dio che decide quali diritti e doveri spettano all'uomo. «La volontà di Dio, manifestata e trasmessa agli uomini dal Corano e dalla Sunnah, poi concretizzata e precisata dalla legge religiosa (*shari'a*), costituisce dunque la fondamentale giustificazione di doveri e diritti: da questa condizione essi traggono il loro carattere universale e normativo»³⁹. L'antropologia islamica si può definire perciò come una antropologia teocentrica. L'uomo come creatura di Dio dipende pienamente da Dio, non solo per quanto riguarda la sua esistenza, bensì in tutti i campi ed espressioni della sua vita. L'uomo nella sua vita ha il compito di cercare e trovare la verità e di andare sulla giusta via. «Però in questo modo, secondo la dottrina dell'islam, l'uomo da solo non è capace di trovare la verità e di camminare sulle vie del bene. Egli ha bisogno necessariamente della rivelazione delle prescrizioni di Dio... Questa incapacità dell'uomo deriva per la teologia islamica dall'affermazione che Dio è il trascendente, la volontà immediata»⁴⁰. La virtù principale del fedele musulmano può sussistere quindi solo nell'obbedienza nei confronti di Dio e delle sue prescrizioni.

In fondo, nel dialogo sui diritti umani tra concezione dell'islam e quella dell'Occidente esiste quindi un problema di prospettiva, difficilmente risolvibile. Non è l'uomo come persona il punto centrale, bensì Dio e l'obbedienza dell'uomo verso di lui⁴¹.

Per quanto riguarda i diritti dell'uomo, l'islam non può intenderli se non alla luce della *shari'a*. Cosa vuol dire questo? Se il musulmano afferma che tutti gli uomini sono uguali, lo può fare. Nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nell'islam* sopra menzionata, infatti, si afferma questa uguaglianza di principio. All'inizio della nostra riflessione abbiamo visto che esiste il principio dell'uguaglianza addirittura nel Corano. Nonostante ciò il musulmano intende qualcosa d'altro con questa affermazione, perché per lui tutti gli uomini sono uguali di fronte alla *shari'a*. Ciò significa – come abbiamo visto prima – che esistono ancora delle disuguaglianze.

³⁹ MAURICE BORRMANS, *Islam e Cristianesimo. Le vie del dialogo*, Milano 1993, 163.

⁴⁰ A. Th. KHOURY, art. *Mensch*, in *Islam-Lexikon*, 519.

⁴¹ Cfr. A. PACINI, *L'islam e i diritti*, 85 s.

3. Considerazioni conclusive: il confronto dell'islam con la società moderna sul banco di prova

Per ritornare alla questione iniziale del rapporto fra l'immagine della donna nella società moderna e quella che ci offre l'islam, questo contributo vuole formulare alcune considerazioni conclusive.

Nella Svizzera abitano oggi circa 250.000 musulmani provenienti da 105 diversi paesi⁴². In Germania nel 2000 il numero si aggirava sui 3 milioni (3% di tutta la popolazione)⁴³. Sulla base dei numeri l'islam è la seconda religione dopo il cristianesimo. Anche se i musulmani rappresentano ancora una minoranza nei paesi europei, essi sono per molti aspetti una minoranza forte, che influenza sia la cultura occidentale-europea, sia la loro religione. Per di più, l'islam in Europa sta sviluppando una sua propria tendenza, che ritiene la religione islamica ancora molto importante, pur orientandosi allo stesso tempo secondo le norme della società industriale. «Caratteristiche di questo tipo di islamismo sono anche la fedeltà alle Costituzioni dei paesi ospitanti, il principio della separazione tra Stato e Chiesa, il rifiuto della *shari'a* e il consenso alla democrazia e al pluralismo»⁴⁴. Il «Zentralrat der Muslime», una organizzazione nazionale dei musulmani in Germania, il 20 febbraio 2002 ha pubblicato una propria carta, nella quale proclama di riconoscere i valori democratici della Repubblica Federale Tedesca⁴⁵.

Specialmente per la religione islamica si pone quindi la questione su come essa definisca il suo rapporto con la società moderna in generale e su quale influenza questo rapporto avrà sul ruolo della donna musulmana. All'interno dell'islam esistono a questo proposito opinioni e orientamenti totalmente differenti. C'è la tendenza *conservatrice*, che tenta di salvaguardare i valori tradizionali dell'islam e di difenderli contro influssi della società moderna, oppure la tendenza *riformatrice* che vuole ritornare alle origini e a partire da lì riformare la società. Infine si può anche individuare nell'islam una tendenza *pragmatica* che è disposta ad adeguarsi alle nuove condizioni della società moderna, non perché sia convinta dei nuovi valori, ma perché si aspetta un vantaggio da essi. Il fatto per esempio che la carta sopra citata dei

⁴² I dati sono attinti da SKZ 46 (2001) 653.

⁴³ I dati sono attinti da ERZBISCHÖFELICHES GENERALVIKARIAT KÖLN (hrsg.), *Katholisch-islamische Ehen. Eine Handreichung*, Köln 2000.

⁴⁴ Liboriusblatt, 17 febbraio 2002, 4.

⁴⁵ Il testo tedesco di questa Carta si trova su Internet: <http://islam.de/index.php?site=sonstiges/events/charita>.

musulmani tedeschi sia stata elaborata pochi mesi dopo gli eventi dell'11 settembre fa vedere che si trattava innanzitutto di dimostrare una apertura al dialogo con lo stato tedesco ed evitare eventuali tensioni. Una visione assai pragmatica si può anche constatare nell'articolo 20 della Carta. Qui si dice: «Inoltre il Consiglio Centrale dei musulmani in Germania ritiene suo compito di rendere possibile che i musulmani, in cooperazione con tutte le altre istituzioni presenti in Germania, abbiano una degna vita da musulmano nell'ambito della Costituzione e del diritto vigente». Ciò che è necessario per una degna vita da musulmano viene elencato in seguito: per esempio l'insegnamento della religione musulmana nelle scuole, la costruzione di moschee e cimiteri per i musulmani.

Quale risultato si può trarre da questa breve riflessione circa la questione dei diritti dell'uomo e in particolare della posizione della donna? Essa ha inteso chiarire la posizione della donna che, sotto certi aspetti (soprattutto per quanto riguarda la sottomissione dell'uomo alla volontà di Dio), è uguale all'uomo. Sotto altri aspetti esiste però una disuguaglianza di diritti tra l'uomo e la donna. Inoltre è apparso chiaro che l'uomo e i suoi diritti hanno una diversa posizione nell'islam rispetto alla società moderna. Da questa concezione deriva anche una posizione della donna che è diversa da quella della società occidentale-europea.

Qui si può evidenziare già un primo presupposto per un dialogo tra l'islam e la società moderna. Un dialogo tra l'islam e la modernità sui diritti dell'uomo e in particolare sui diritti delle donne dovrà prima di tutto intendersi su come ognuno definisce l'uomo e i suoi diritti. Un dialogo che prescinda da questo sforzo rischia di parlare delle stesse cose, ma con un significato diverso. Solo in un secondo passo sarà poi possibile trovare un consenso, una base comune di valori e diritti che costituiscono il fondamento per una convivenza pacifica tra diverse nazioni e diverse culture.